



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE

Art. 1 Attribuzioni e compiti dell'Ufficio Legale

1. All'Ufficio Legale del Comune di San Miniato sono attribuite le funzioni inerenti allo svolgimento dei seguenti compiti:

1. Contenzioso;
2. Consulenza;
3. Attività di studio e documentazione.

Art. 2 Contenzioso

1. A detto ufficio spetta, su incarico dell'Amministrazione, la rappresentanza e la difesa dell'Ente attiva e passiva in ordine alle vertenze civili, penali, amministrative e tributarie.

2. All'Avvocato dell'Ufficio Legale è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di San Miniato affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause e le relative fasi. Egli pertanto può, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., compiere e ricevere nell'interesse del Comune tutti gli atti del processo e fare tutto ciò che ritiene necessario per il buon esito del giudizio.

3. Per la costituzione in giudizio i servizi competenti faranno pervenire all'Ufficio Legale una dettagliata relazione, debitamente documentata, sui fatti e sulle motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione alla lite, ovvero ad assumere il provvedimento impugnato.

4. In relazione alla particolare complessità della controversia o per un eccessivo

carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica o per altra situazione eccezionale congruamente motivata, l'Avvocato interno può essere affiancato oppure sostituito da un Avvocato libero professionista esterno all'Ente, previo parere dell'Ufficio Legale medesimo. L'incarico al Professionista esterno sarà conferito dal Dirigente del Settore nel quale l'Ufficio Legale è incardinato.

5. L'Ufficio Legale costituisce il tramite fra gli eventuali consulenti e/o legali esterni all'Ente e l'Amministrazione Comunale medesima, con obbligo per i professionisti esterni di riferire periodicamente a tale ufficio sull'andamento dell'incarico conferito. Provvede inoltre a liquidare le relative competenze professionali, nel rispetto della tariffa.

6. L'Ufficio Legale, altresì, patrocinia e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

7. L'Ufficio Legale può sempre richiedere la nomina, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, di consulenti di parte esperti sia interni che esterni all'Amministrazione e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

8. L'Ufficio Legale riceve qualsiasi atto notificato al Comune da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Art. 3 Consulenza interna

1. L'Ufficio Legale:

a) esprime pareri, su incarico dell'Amministrazione, in ordine all'instaurazione delle liti, alla resistenza nelle stesse, al componimento delle controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;

b) fornisce, a richiesta dei Dirigenti o del Segretario Comunale, la consulenza legale per chiarire e risolvere in via breve e nei casi più importanti per iscritto, dubbi e quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, o sulla interpretazione della vigente normativa, sia statale che regionale;

c) fornisce consulenza agli altri uffici che ne facciano richiesta. Il parere deve essere richiesto su questione giuridica di particolare rilevanza che involga lo studio di più discipline e/o di indirizzi giurisprudenziali più recenti e non deve

costituire svolgimento dell'ordinario lavoro di competenza dell'ufficio richiedente;

d) fornisce assistenza agli altri uffici comunali in merito agli aspetti formali di regolamenti e/o di atti a natura regolamentare già predisposti dagli uffici comunali;

e) collabora, quando i settori competenti per materia lo richiedano, alla elaborazione delle procedure amministrative ed alla formazione degli schemi di provvedimenti, nonché alla formazione di regolamenti;

f) esamina, integra e corregge, a richiesta dei settori competenti, gli atti contrattuali, e predispone e collabora alla redazione di modelli uniformi per i principali contratti ricorrenti.

Art. 4 Attività di studio e documentazione

1. L'Ufficio Legale segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e facendone segnalazione agli uffici con opportune istruzioni, specie qualora sia opportuno o necessario apportare modifiche al procedimento degli atti amministrativi per la loro legittimità.

2. Allo scopo di consentire all'ufficio di svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, nel bilancio comunale e nel conseguente piano esecutivo di gestione sono messe a disposizione del responsabile dell'Ufficio Legale i mezzi finanziari necessari per acquisire raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche telematiche specializzate.

Art. 5 Compensi

1. All'avvocato dell'Ufficio Legale, a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14.09.2000 spettano i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

2. Provvedimenti giurisdizionali valutabili ai fini della corresponsione dei compensi professionali sono:

- le sentenze che non siano di soccombenza o meramente interlocutorie. Rientrano in tale categoria anche le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'estinzione,

la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe conclusive del processo, in quanto lasciano intatto il provvedimento impugnato e difeso dall'amministrazione;

- le sentenze e/o ordinanze che dichiarino estinto il giudizio per avvenuta transazione, o conciliazione, sul presupposto che tali istituti, ai sensi dell'art. 1965 c.c., costituiscono un punto di incontro e di definizione tra le contrapposte richieste e/o domande delle parti e che consentono di conseguire comunque un vantaggio per l'amministrazione. Agli atti di transazione o conciliazione conclusi nel corso del giudizio pendente si applicano i medesimi criteri quando agli stessi atti consegua l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.;
- le ordinanze del giudice ordinario o del giudice amministrativo che definiscono in senso favorevole al comune la fase cautelare del giudizio civile e/o amministrativo, e ciò sul presupposto che la fase cautelare comporta la decisione, con ordinanza, sulle spese del procedimento cautelare.

3. Per i giudizi conclusi in senso favorevole per l'Ente, secondo quanto precisato nel comma precedente, il compenso incentivante verrà corrisposto sulla base di notula, redatta applicando il minimo previsto dalla tariffa professionale così come stabilito nel R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

4. Se la sentenza favorevole riguarda una fattispecie per la quale è stato conferito incarico congiunto ad un legale esterno e all'avvocato dell'ufficio legale, spetta a quest'ultimo un compenso secondo i criteri sopra indicati sulla base dell'attività concretamente svolta.

5. Nel caso di sentenze di accoglimento parziale delle pretese dell'Amministrazione Comunale spetta all'avvocato un compenso pari ad una percentuale del minimo degli onorari dovuti in base al tariffario professionale determinata sulla base dell'accoglimento delle pretese avanzate dalla controparte e l'ammontare delle pretese accolte nella sentenza.

6. Competono comunque all'avvocato i compensi professionali liquidati e posti a carico della controparte e recuperati, fatte salve le spese anticipate dall'amministrazione che restano a questa riservate. Nell'ipotesi in cui risulti documentata l'impossibilità del recupero a carico della parte soccombente, gli importi liquidati dal giudice saranno corrisposti dal comune nei limiti dei minimi delle tariffe professionali.

7. I compensi di cui sopra sono posti a carico delle spese legali complessive dell'Ente e saranno erogati ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. G), del C.C.N.L. 01.04.1999, computandoli al lordo degli oneri a carico dell'Ente.

Art. 6 Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dell'avvocato dell'Ufficio Legale per la copertura della responsabilità civile connessa al patrocinio legale da questi esercitato, salvo le ipotesi di colpa grave e di dolo.

Art. 7 Norme generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al R.D.L. n. 1578/1933 e ogni altra disposizione che regola l'esercizio della professione forense.